



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Doc. ISPRA-RIS/AP/06/2016/BOSCO MARENGO

ATTO DI PARERE

Istanza di modifica della localizzazione dell'attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi nell'ambito dell'autorizzazione delle operazioni di disattivazione di cui al D.M. 27/11/2008

(ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.)

Impianto: **Area di disattivazione di Bosco Marengo**
Sito in: **Bosco Marengo (AL)**
Esercente: **SO.G.I.N. S.p.A.**

L'ISPRA

PREMESSO CHE

l'impianto di fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo è autorizzato a svolgere le operazioni di disattivazione sulla base D.M. del 27 novembre 2008;

VISTI

- a) la Legge del 31 dicembre 1962, n. 1860 – Impiego pacifico dell'energia nucleare;
- b) il Decreto Legislativo n. 230/1995 e successive modifiche “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;
- c) il D.L. 31 Marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 Maggio 2011, n.75, in merito all'abrogazione dell'art. 9 del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche che istituisce la Commissione Tecnica per la Sicurezza Nucleare e Protezione Sanitaria;
- d) il D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA

l'istanza della SO.G.I.N. presentata con nota del 01.08.2013, prot. 30953, per la modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento rifiuti;

TENUTI PRESENTI

i documenti SO.G.I.N. FN G 0001 Rev.00 – Piano Globale di Disattivazione, FN 0004 Rev.01 – “Chiarimenti ed integrazioni al Piano Globale di Disattivazione” e FN G 0005 Rev.01 – “Rapporto di inquadramento del Piano globale di disattivazione” allegati all'istanza per la succitata autorizzazione;

ESAMINATI

i seguenti documenti SO.G.I.N.:

- FN DS 0896 “*Supercompattazione dei fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi prodotti nel sito di Bosco Marengo*” rev. 01 presentato con la succitata istanza del 01.08.2013 e la successiva revisione 02 dello stesso documento, emessa a seguito delle osservazioni emerse in sede di C.d.S.;
- nota del 18.07.2016, prot. 41887, relativa alle verifiche effettuate a seguito della modifica del regolamento ADR;

CONSIDERATO CHE

- a) il D.M. del 27.11.2008 stabilisce all'allegato II i Progetti Particolareggiati di disattivazione e i Piani Operativi da sottoporre all'approvazione dell'ISPRA, ivi incluso il Piano Operativo per le attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti;
- b) nel documento FN DS 0896 la SO.G.I.N. prevede il medesimo processo di trattamento e condizionamento indicato nella succitata documentazione allegata all'istanza di autorizzazione delle operazioni di disattivazione;
- c) l'esperienza operativa nazionale e internazionale annovera altre operazioni di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi provenienti da installazioni nucleari svolte presso operatori terzi autorizzati;
- d) la soluzione del trattamento verso terzi permette comunque di accelerare le operazioni di condizionamento dei rifiuti rispetto all'allestimento di una specifica stazione all'uso dedicata presso i locali dell'edificio B106, da realizzarsi a valle del completamento delle operazioni di disattivazione ed a valle dell'adeguamento dello stesso a deposito temporaneo di rifiuti in attesa del loro conferimento al Deposito nazionale;
- e) la sicurezza delle operazioni di trasporto delle materie radioattive e fissili è regolata dalla specifica normativa di settore e che comunque per ciascuna spedizione è previsto un quantitativo massimo di uranio che rende trascurabile l'impatto radiologico sulla popolazione e sull'ambiente, anche a fronte di gravi scenari incidentali ipotizzabili;

PRECISATO

che una volta completate le operazioni di trattamento e condizionamento presso terzi i rifiuti dovranno rientrare all'impianto di Bosco Marengo per essere custoditi in deposito temporaneo fino al loro conferimento al Deposito nazionale;

TENUTO CONTO

- delle osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 56, comma 1 del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, trasmesse con nota del 13.12.2013, prot. 58471/TRI; dal Ministero della salute con nota del 9 maggio 2014, prot. 12967; dal Ministero dell'Interno nell'ambito della CdS del 16 dicembre 2013; nonché del parere favorevole della Regione Piemonte formulato con Deliberazione della Giunta regionale n. 33- 6907 del 18 dicembre 2013;
- delle osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con nota del 2 dicembre 2014, prot. 30871, e dei pareri favorevoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota del 31 ottobre 2014, prot. 32/002361/MA001.A005, del Ministero dell'Interno espresso con nota del 6 novembre 2014, prot. 2343, e della Regione Piemonte con nota del 20 febbraio 2015, prot. 5754/2015, con la quale è stata trasmessa la

Deliberazione della Giunta regionale n. 22- 893 del 12 gennaio 2015, a conferma del precedente parere;

VALUTATA

la coerenza della variazione proposta rispetto alla strategia complessiva di disattivazione oggetto dell'autorizzazione, nonché la fattibilità della modifica stessa nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

ESPRIME PARERE

favorevole, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, alla modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi dell'impianto di fabbricazione di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) prospettata dalla SO.G.I.N., prevedendo lo svolgimento delle stesse presso un operatore terzo, diversamente da quanto indicato nella documentazione fornita a supporto dell'istanza per l'autorizzazione delle operazioni di disattivazione di cui al D.M. del 27.11.2008, a condizione che:

- i. venga sottoposto all'approvazione dell'ISPRA lo specifico Piano Operativo, già previsto all'allegato II del succitato D.M. 27.11.2008, comprensivo delle valutazioni di dettaglio per gli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché di un piano di qualificazione e controllo dei manufatti che verranno realizzati;
- ii. l'operatore terzo al quale verranno conferiti i rifiuti radioattivi sia autorizzato allo svolgimento delle operazioni di trattamento e condizionamento dei rifiuti stessi ai sensi della normativa vigente;
- iii. le operazioni di trasporto dei rifiuti e dei manufatti finali avvengano in accordo alle vigenti norme sul trasporto di materiali radioattivi e che copia del programma di radioprotezione, redatto per le operazioni di trasporto, venga trasmessa al Ministero della salute;
- iv. al completamento delle attività presso l'operatore terzo i manufatti prodotti a seguito del trattamento e condizionamento rientrino nel sito dell'impianto di fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (AL), in attesa del loro conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;
- v. vengano informate le Amministrazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche sul programma dei trasporti e sullo stato delle attività per le diverse fasi di svolgimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano LAPORTA